

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 01/P/2023

Rimini, li 22 gennaio 2023

OGGETTO Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e dal decreto Milleproroghe 2023

Sintesi delle principali novità introdotte con la Legge di Bilancio 2023 e con il Decreto Milleproroghe 2023

1	PREMESSA	2
2	NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 29/12/2022, n. 197)	2
2.1	PACE FISCALE 2023.....	2
2.1.1	Sanatoria degli errori formali.....	2
2.1.2	Definizione agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato (c.d. "avvisi bonari").....	3
2.1.3	Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (rottamazione quater delle cartelle).....	4
2.1.4	Definizione agevolata del contenzioso tributario.....	4
2.2	Proroga della sanatoria ricerca e sviluppo.....	5
2.3	Credito d'imposta energia elettrica e gas per il I trimestre 2023 - Estensione del periodo di utilizzo dei tax credit energia per il terzo e quarto trimestre 2022.....	5
2.4	Rivalutazione partecipazioni, quote OICR e terreni 2023	6
2.5	Flax tax incrementale	6
2.6	Nuovi limiti per la contabilità semplificata e liquidazioni IVA trimestrali.....	7
2.7	Nuovi limiti per il regime forfettario	8
2.8	Rettifica degli errori contabili solo con bilancio d'esercizio assoggettato a revisione legale dei conti.....	8
2.9	Crediti d'imposta investimenti in beni strumentali 2023	8
2.9.5	Beni materiali 4.0	8
2.9.6	Beni immateriali 4.0	9
2.9.7	Beni ordinari non 4.0.....	9
2.10	Costi per acquisti di beni e servizi da soggetti "Black list" indeducibili se superiori al valore normale	9
2.11	Ammortamento deducibile al 6% per gli immobili utilizzati per attività commerciali al dettaglio	10
2.12	Rinvio della Sugar e della Plastic tax.....	11
2.13	Innalzamento soglia per l'uso dei contanti a 4.999,99 euro	11
3	NOVITÀ "MILLEPROROGHE" (D.L. 29/12/2022 n. 198)	12
3.1	Sospensione degli ammortamenti anche per l'esercizio 2023	12
3.2	Sterilizzate anche le perdite del 2022.....	12

1 PREMESSA

La presente circolare propone una sintesi delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197) e dal Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. "Milleproroghe" 2023.

2 NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 29/12/2022, n. 197)

2.1 PACE FISCALE 2023

Con la Legge di Bilancio 2023 sono state introdotte diverse misure a sostegno del contribuente inerenti alla c.d. "Pace Fiscale", la quale comprende, tra gli altri, le definizioni agevolate dei carichi tributari e delle controversie tributarie, lo stralcio dei ruoli di minore importo,, la regolarizzazione dei versamenti e delle violazioni formali.

Di seguito una rassegna dei principali provvedimenti.

2.1.1 Sanatoria degli errori formali

La legge di Bilancio 2023 è intervenuta modificando quanto già disciplinato in passato dall'articolo 9 del D.L. 119/2018, mutando solo i termini entro i quali le violazioni devono essere commesse. È infatti stata reintrodotta la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o di adempimenti, di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022 .

Ai fini di perfezionamento della regolarizzazione, ciascun contribuente è tenuto al versamento dell'importo di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, in un'unica soluzione, oppure in due rate di pari importo di cui la prima entro il 31 marzo 23 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Per procedere alla sanatoria delle violazioni in questione occorre che queste:

- facciano riferimento ad un periodo d'imposta antecedente il 31 ottobre 2022;
- non incidano sulla corretta determinazione della base imponibile, del calcolo delle imposte e sul versamento dei tributi relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, ma allo stesso tempo possano arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Il termine per procedere alla rimozione degli errori ovvero all'esecuzione dell'adempimento originariamente previsto sarà successivamente fissato da un provvedimento attuativo. Rimuovere la violazione commessa significa porre in essere correttamente, ora per allora, l'adempimento originariamente errato o omesso. Vi sono comunque delle eccezioni alla regola, che riguardano i casi in cui la rimozione non è più possibile oppure non è più necessaria. È il caso, ad esempio, delle violazioni inerenti all'omessa o errata presentazione delle liquidazioni periodiche Iva ma poi assorbite dal contenuto della dichiarazione annuale. Si rende quindi necessario valutare caso per caso l'adempimento da correggere.

Sono regolarizzabili le violazioni formali per le quali è competenza dell'Agenzia delle Entrate l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Sul piano soggettivo non ci sono limiti, la sanatoria è accessibile a tutti: contribuenti, sostituti d'imposta, intermediari e soggetti tenuti a comunicazioni di dati fiscalmente rilevanti.

Volendo fornire un elenco delle violazioni sanabili, ad oggi è ipotizzabile che possano comunque rientrare nella sanatoria le seguenti violazioni:

- Omesse comunicazioni di inizio o variazioni dell'attività di impresa o professionale;
- Omessa, incompleta o inesatta dichiarazione d'inizio, o variazione dell'attività;
- Omessa compilazione degli Studi di settore;
- Omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva;
- Omessa presentazione F24 saldo zero;
- Omessa, incompleta o inesatta compilazione dei modelli INTRASTAT;
- Errata compilazione delle fatture per dati ed elementi diversi da aliquota e imponibile;

- Errori sulla competenza temporale senza alcun danno per l'erario;
- Tutte le violazioni contemplate dagli artt. 8 e 11 del D.Lgs. 471/1997 (presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati e omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, o la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere);
- Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
- Le violazioni in materia di inversione contabile previste dall'art 6, commi 9-bis e segg., del D.Lgs. 471/1997, con Iva erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
- Operazione non soggetta all'inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cessionario o committente (in assenza di frode);
- Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se non rileva neanche per le imposte sui redditi;
- Detrazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
- Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari;
- Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (qualora il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate);
- Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpelli relativi alle società di comodo;
- Irregolare tenuta della contabilità;
- Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell'attività istruttoria; mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all'invito a comparire avanzato dagli uffici;
- Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati;
- L'effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (art. 7 c. 4- bis del D.Lgs. 471/97);

Si tratta, ovviamente, di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo.

Non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni poiché l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta. Inoltre, non sono sanabili le violazioni relative a:

- Irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di carattere formale, già contestate in atti divenuti definitivi all'entrata in vigore della legge di Bilancio 2023;
- Violazioni formali relative all'IMU e agli altri tributi non amministrati dalle Entrate;
- Indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell'ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti;
- Mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, se hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

2.1.2 Definizione agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato (c.d. "avvisi bonari")

Con i controlli automatizzati, il Fisco verifica se le imposte indicate in dichiarazione sono state correttamente liquidate e se i versamenti sono stati fatti tempestivamente e in misura congrua. Se dai controlli automatizzati emerge un'imposta o una maggiore imposta dovuta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

Con la definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023, relativamente ai controlli sulle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, per gli anni 2019, 2020 e 2021 e ai pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% (invece del 10%) delle imposte non versate o versate in ritardo. Per beneficiare della definizione, le somme dovute si devono versare entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della

comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. È possibile beneficiare del pagamento rateale sino ad un numero massimo di 20 rate.

Con la circolare 1/E, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, sui pagamenti relativi alle comunicazioni di regolarità, fornendo anche un proprio foglio calcolo reperibile sul sito.

2.1.3 Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (rottamazione quater delle cartelle)

La legge di bilancio 2023 ha previsto una definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questi carichi possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (non si versano dunque, le sanzioni e gli interessi, anche di mora).

È già disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la procedura per inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 2023.

L'importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:

- unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

- numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:

a) le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;

b) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Si sottolinea che, così come previsto per le precedenti rottamazioni, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Si ribadisce che la richiesta di definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. L' Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità, le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova misura di favore ed ha attivato il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla legge di Bilancio 2023.

I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata utilizzando l'apposito servizio disponibile direttamente nell'area pubblica del sito internet, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione "Definizione agevolata" si deve compilare l'apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l'importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

Invece, i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai . Da notare che sono, invece, esclusi dall'annullamento automatico i debiti riscossi impropri dai vari enti creditori (si pensi ad esempio agli enti locali come i Comuni) E quelli affidati ai concessionari locali. Per i ruoli relativi alle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, incluse le violazioni del codice della strada lo stralcio opera solo per gli interessi, mentre non opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

2.1.4 Definizione agevolata del contenzioso tributario

Sarà possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

La controversia verrà definita con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado (qualora sia intervenuta la costituzione in giudizio), la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado, al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado e al 5% nel caso in cui il contribuente abbia completamente vinto in tutti i pregressi gradi e il processo penda in Cassazione al 1° gennaio 2023.

Il termine per la presentazione della domanda di definizione nonché per il pagamento delle somme è fissato per il 30 giugno 2023.

Una ulteriore alternativa proposta è quella che prevede, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, la rinuncia al ricorso per Cassazione. Più in dettaglio, chi ha impugnato in Cassazione, entro il 30 giugno 2023 potrà rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva: in tal caso, le sanzioni sono dovute in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli eventuali accessori). La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

2.2 PROROGA DELLA SANATORIA RICERCA E SVILUPPO

La Legge di Bilancio 2023, stabilisce che i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo possono inviare la richiesta di riversamento spontaneo del medesimo credito all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 (anziché il 31 ottobre del medesimo anno precedentemente fissato).

2.3 CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL I TRIMESTRE 2023 - ESTENSIONE DEL PERIODO DI UTILIZZO DEI TAX CREDIT ENERGIA PER IL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022

la Legge di bilancio 2023 riconosce anche per il primo trimestre 2023 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, previsti fino ad ora solamente per le spese sostenute fino al mese di dicembre 2022. L'estensione temporale dei crediti energia e gas è caratterizzata da un generale potenziamento delle aliquote, in misura pari a 5 punti percentuali in più rispetto alle aliquote che hanno caratterizzato il quarto trimestre 2022.

Nel dettaglio, le misure previste sono le seguenti:

- Credito d'imposta per le imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza di disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al **35%** delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese "non gasivore", in misura pari al **45%** delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Il requisito oggettivo di accesso ai crediti energia, **l'incremento significativo superiore al 30% dei costi per kWh** della componente energia elettrica, va valutato sulla base della media del **quarto trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al **quarto trimestre dell'anno 2019**, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il contributo per l'acquisto di gas naturale spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al **quarto trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al **quarto trimestre dell'anno 2019**.

In relazione ai crediti d'imposta per imprese "non energivore" e "non gasivore" resta confermata la facoltà di accesso alla procedura di calcolo semplificato, già collaudata sui contributi dei trimestri 2022, anche in relazione al primo trimestre 2023, qualora "l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019".

I predetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Sarà cura dello scrivente Studio comunicare i codice tributo da utilizzare per compensare i crediti d'imposta non appena verranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

È prevista la facoltà di cessione per intero del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Si comunica, infine, che la legge di conversione del c.d. DL Aiuti-quater, ha prorogato dal 30 giugno al il termine per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e al quarto trimestre 2022 (bimestre ottobre-novembre e mese di dicembre).

2.4 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI, QUOTE OICR E TERRENI 2023

Con i commi da 107 a 109 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 è stata prorogata la possibilità per i soggetti che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d'impresa (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, etc.) di affrancarne il valore al 1° gennaio 2023, seppur con un'aliquota maggiorata rispetto al passato.

Il soggetto che intende beneficiare della rivalutazione deve possedere le partecipazioni o i terreni al 1° gennaio 2023, e provvedere al versamento della prima o unica rata di imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2023, per un importo pari al 16% del valore affrancato. È possibile versare l'importo in tre rate annuali di pari importo, e sulle scadenze successive saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Rispetto al passato, sono stati inclusi nella rivalutazione anche i titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Altra novità di assoluto rilievo è la possibilità di affrancare il valore delle quote di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) con una imposta sostitutiva del 14% (rispetto al 16% previsto per le partecipazioni societarie quotate e non quotate). La misura è contenuta nei commi 112 e 113 della legge 197/2022. Di fatto i redditi di capitale e diversi riconducibili all'OICR si considerano realizzati se, su opzione del contribuente, viene assoggettata alla imposizione sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

È un meccanismo diverso da quello classico dell'affrancamento delle partecipazioni societarie. Quest'ultimo prevede la redazione di una perizia di stima e l'affrancamento del valore societario in base alla quota percentuale posseduta. Invece, nel caso delle quote di OICR l'imposta sostitutiva opera sul differenziale fra il valore al 31 dicembre 2022 e il costo storico e in tal modo assoggetta a tassazione tutti i redditi finanziari rivenienti. A quel punto le future cessioni andranno confrontate col valore di carico incrementato del differenziale assoggettato a sostitutiva. L'opzione va resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto ed è versata entro il 16 settembre 2023. In assenza di intervento dell'intermediario, invece, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, con versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2.5 FLAX TAX INCREMENTALE

Limitatamente all'anno d'imposta 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo, che non applicano il regime forfettario, è stata prevista una tassa piatta al 15% da applicare in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati dal 2020 al 2022. L'imposta che si applica sul reddito incrementale è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali. Pertanto, il risparmio d'imposta è tanto maggiore quanto più alto è il reddito complessivo.

Tale tassazione ridotta si applica su di una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra:

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato nel 2023,
- il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022,

la differenza è ulteriormente ridotta di un importo pari al 5 per cento del reddito più elevato dichiarato per uno degli anni dal 2020 al 2022. In pratica, quindi, la minore aliquota troverà applicazione solo qualora l'incremento sia maggiore del 5% del reddito "di confronto", vale a dire il più elevato del triennio precedente al 2023.

Esempio

- Reddito 2023 = 75.000
- Reddito 2022 = 70.000
- Reddito 2021 = 71.000
- Reddito 2020 = 65.000
- Differenza tra reddito 2023 e reddito 2021 = 4.000
- 5% del reddito 2021 = 3.550
- Base imponibile assoggettabile a flat tax = 4.000 - 3.550 = 450
- Reddito soggetto alle aliquote ordinarie = 74.550

La legge non prevede limiti massimi di reddito, per cui il beneficio può essere applicato anche ai soggetti con redditi elevati, fermo restando il limite massimo di reddito agevolabile pari a 40.000 euro. Ai fini dell'acconto IRPEF e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni agevolative.

2.6 NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Il comma 276 della Legge di Bilancio 2023 ha modificato i limiti dei ricavi per poter applicare la contabilità semplificata e per poter operare le liquidazioni IVA trimestralmente, innalzandoli:

- da euro 400.000 a euro 500.000 per le attività di prestazione di servizi;
- da euro 700.000 a euro 800.000 per le imprese esercenti attività

a partire dal periodo d'imposta 2023.

Tenuto conto dei chiarimenti che l'agenzia delle Entrate aveva reso con la circolare n. 80/E del 2001, in occasione di un precedente innalzamento della soglia (disposto dal D.P.R. n. 222/2001), nel 2023 potranno avvalersi della contabilità semplificata coloro che nell'anno precedente, vale a dire nel 2022, non hanno superato le nuove soglie.

Si ricorda che per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Nessuna modifica viene prevista per l'ambito soggettivo della norma che, quindi resta invariato. Sono, pertanto, interessati da questo regime i soggetti indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 13 del Dpr 600/1973, vale a dire le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate nonché le persone fisiche che esercitano imprese commerciali. Questi soggetti, se conseguono ricavi inferiori alle specifiche soglie su indicate, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture previste dal Codice civile e determinano il reddito utilizzando la modalità mista «cassa/competenza» all'articolo 66 del TUIR.

L'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 542/99 prevede, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, di optare per le liquidazioni Iva trimestrali in luogo di quelle mensili.

Tale possibilità richiede di maggiorare il versamento Iva con un importo di interessi pari all'1% e vincola i contribuenti al versamento delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale, in luogo di quella mensile. Per usufruire delle liquidazioni Iva trimestrali, i contribuenti non devono aver superato, nell'anno d'imposta precedente, gli stessi limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, ovvero:

—

Con riguardo, quindi, alla periodicità Iva da applicare alle liquidazioni del 2023 si deve fare riferimento al volume d'affari desumibile dal Modello Iva 2023, relativamente all'anno d'imposta 2022.

2.7 NUOVI LIMITI PER IL REGIME FORFETTARIO

Dal 2023 è allargata la platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, siccome ne è modificato il requisito di accesso costituito dal limite dei ricavi o compensi che passa, per tutti i contribuenti senza alcuna distinzione per codice attività, da 65.000 euro a 85.000 euro, fermi restando tutti gli altri requisiti da osservare per l'adozione del regime.

Va ricordato che, di regola, il limite di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno solare e deve essere verificato per l'anno precedente. Pertanto, con riferimento a quest'ultimo aspetto, se il forfettario supera la soglia di 65.000 euro nel 2022, ma consegue compensi inferiori a 85.000 euro, può continuare ad applicare il forfettario nel 2023.

2.8 RETTIFICA DEGLI ERRORI CONTABILI SOLO CON BILANCIO D'ESERCIZIO ASSOGGETTATO A REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con la legge di bilancio 2023 è stata introdotta una limitazione al presupposto soggettivo per il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili. È stata infatti modificata la norma contenuta nel Decreto Semplificazioni la quale consentiva ai contribuenti che applicano il principio di derivazione rafforzata di correggere gli errori contabili relativi ad esercizi precedenti. Per effetto delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2023 questa possibilità viene concessa solamente ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Per tutti i dettagli relativi alla norma si rimanda alla nostra Circolare n. 2022.03.P, cap. 1.5 "Art. 8 co. 1 lett. b Correzioni di errori contabili – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio". Si tenga pertanto presente che, rispetto a quanto riportato in quella sede, gli unici soggetti che possono beneficiare della norma sono coloro il cui bilancio d'esercizio è sottoposto a revisione legale dei conti, riducendo drasticamente la platea dei soggetti interessati dalla disposizione. La norma continua ad avere effetto a partire dall'esercizio 2022.

2.9 CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2023

La legge di Bilancio 2023 non è intervenuta in maniera sostanziale sui crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, modificando solamente il termine entro cui è necessario completare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, portandolo dal 30 giugno 2023 al 30 settembre, per poter beneficiare del credito d'imposta 2022.

Con il 31 dicembre 2022 è quindi giunto al capolinea il bonus per i beni materiali ed immateriali ordinari (non 4.0), mentre per i beni materiali e immateriali 4.0 è scattato il taglio delle percentuali agevolative.

2.9.5 Beni materiali 4.0

Per effetto delle nuove regole, per il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 (inclusi nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016), dal 1° gennaio 2023 le aliquote agevolative si sono dimezzate rispetto a quelle del 2022.

Di seguito un riassunto delle varie misure agevolative dal 2022 agli anni a venire previste attualmente.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (non prenotati entro il 2021), il credito d'imposta spetta nella misura del:

- **40%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **20%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **10%** del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Le agevolazioni continuano ad essere applicabili anche per gli investimenti che saranno completati entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine fissato dall'articolo 1, comma 423, della legge di Bilancio 2023) a condizione che entro il 31 dicembre

2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote agevolative sono pari a:

- **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro annui.

2.9.6 Beni immateriali 4.0

Per quanto concerne invece i beni immateriali 4.0 (inclusi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (non prenotati entro il 2021) ovvero entro il 30 giugno 2023, in caso di valida prenotazione entro il 31 dicembre 2022, invece, il credito di imposta spetta, nella misura del **50%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per il 2023 non è stata confermata l'aliquota potenziata prevista dal decreto Aiuti (art. 21, D.L. n. 50/2022). Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2023), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per tutti i periodi agevolati, sono ammissibili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

2.9.7 Beni ordinari non 4.0

Per effetto della mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2023, **non è più possibile avvalersi del credito d'imposta per i "nuovi" investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022)**.

Il bonus, riconosciuto nella misura del **6%** del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, 1 milione di euro nel caso di beni immateriali, spetta solo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di valida prenotazione entro il 31 dicembre 2022.

2.10 COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI "BLACK LIST" INEDUCIBILI SE SUPERIORI AL VALORE NORMALE

Torna, con la legge di Bilancio 2023, la normativa antielusiva specifica sulla ineducibilità dei costi cosiddetti black list, presente nel nostro ordinamento dal 1991, oggetto di numerosi interventi modificativi ed infine di abrogazione con la legge 208/2015.

In particolare, la legge di Bilancio 2023 modifica l'art. 110 del TUIR e reintroduce una disciplina già applicata in passato, ora riproposta con portata più ristretta, riguardando soltanto le operazioni intercorse con i seguenti Paesi elencati nella black list UE:

- American Samoa
- Anguilla
- Bahamas
- Fiji
- Guam
- Palau
- Panama
- Samoa
- Trinidad and Tobago
- Turks and Caicos Islands
- US Virgin Islands
- Vanuatu.

In base alla nuova disposizione, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

La disposizione normativa non riguarda solamente le prestazioni di servizi rese da imprese ma per quelle effettuate da professionisti domiciliati nei Paesi o territori considerati "non cooperativi".

La rilevanza fiscale delle spese black list è ammessa nei limiti del valore normale dei beni o dei servizi acquistati determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR. Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l'intero valore.

Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale; l'eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d'impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Detto diversamente, i costi che non eccedono il valore normale sarebbero deducibili tout court mentre i costi che eccedono il valore normale saranno deducibili, per l'eccedenza, solamente a fronte della dimostrazione dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione.

ATTENZIONE! La legge di Bilancio reintroduce anche l'obbligo di segnalare i costi di tali operazioni separatamente nella dichiarazione dei redditi, a prescindere che essi eccedano o meno il valore normale. È pertanto necessario distinguere contabilmente (mediante l'istituzione di appositi sottoconti) i costi in argomento al fine di poterli inserire nella dichiarazione.

Il ripristino di tale disciplina ha reso, inoltre, necessario effettuare le opportune modifiche di coordinamento all'art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997 relativo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o incompleta indicazione dei costi black list nella dichiarazione dei redditi (la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro) nonché all'art. 31-ter, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 600/1973, relativo alla disciplina sugli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

Sotto il profilo procedurale, come nelle precedenti versioni della disciplina, è previsto che l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le predette prove.

Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga le prove addotte non idonee, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento; al riguardo, è altresì possibile presentare istanza di interpello probatorio all'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo, anche in base alla nuova disciplina, le limitazioni in parola non troverebbero applicazione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti già interessati dalla disciplina CFC.

2.11 AMMORTAMENTO DEDUCIBILE AL 6% PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Per i periodi d'imposta dal 2023 al 2027 le imprese che operano in alcuni settori del commercio potranno dedurre dal reddito d'impresa le quote di ammortamento dei fabbricati utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa nella misura del 6% in luogo dell'ordinaria percentuale del 3%.

È quanto stabilito dai commi 65 e seguenti della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che permette in questo modo di raddoppiare la deduzione dell'ammortamento dei fabbricati alle imprese che adottano uno dei codici Ateco indicati nel comma 66¹ della Legge di Bilancio (prevalentemente supermercati, ipermercati e numerose attività di commercio al dettaglio).

¹ Comma 66: "Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22

Per quanto concerne l'individuazione dell'ambito oggettivo della norma contenuta nel comma 65, l'incremento della percentuale di ammortamento è stato limitato ai soli fabbricati utilizzati per lo svolgimento di una delle attività previste nel successivo comma 66. Si tratta quindi dei fabbricati strumentali per destinazione, ossia utilizzati esclusivamente e direttamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa, con esclusione di quelli strumentali per natura.

È inoltre da evidenziare il rapporto tra la deduzione della quota di ammortamento fiscale e quella imputata nel conto economico civilistico. Trattandosi di una disposizione che permette di maggiorare la deduzione fiscale per un periodo massimo di cinque periodi d'imposta, qualora si voglia beneficiare della norma si rende necessaria la gestione del cosiddetto "doppio binario" civilistico-fiscale, ossia la differenza tra la quota imputata civilisticamente (tipicamente pari al 3%) e quella deducibile fiscalmente. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio l'Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento contenente le disposizioni attuative della norma, con particolare riferimento alla gestione del "doppio binario".

Il comma 67 della L. 197/2022 estende la deduzione maggiorata dell'ammortamento anche ad alcune imprese che non utilizzano direttamente il fabbricato per lo svolgimento di una delle attività indicate nel comma 66. Viene stabilito infatti che le società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa (cioè dai c.d. immobili merce) e diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati nell'esercizio d'impresa, possono avvalersi dell'incremento dell'ammortamento in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Pertanto, il combinato disposto dei tre commi consente la deduzione maggiorata delle quote di ammortamento alle società che presentano le seguenti condizioni:

- operano in uno dei settori del commercio indicati nel comma 66;
- il valore del patrimonio è costituito per più della metà da fabbricati strumentali per natura o cd. "patrimonio";
- hanno optato per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale) di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir;
- concedono in locazione i fabbricati a imprese anch'esse operanti in uno dei settori del commercio contemplati nel comma 66 e che aderiscono allo stesso regime di tassazione di gruppo di cui ai citati articoli 117 e seguenti TUIR.

In merito all'adesione al regime del consolidato fiscale nazionale, va osservato che la norma non pone alcuna condizione sulla qualifica di società consolidante o società consolidata in capo al soggetto locatore e all'impresa locataria, ferma restando la necessità che tali soggetti aderiscano al consolidato fiscale all'interno dello stesso gruppo.

2.12 RINVIO DELLA SUGAR E DELLA PLASTIC TAX

Legge di Bilancio 2023 ha posticipato al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle norme sulla Plastic tax e sulla Sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

2.13 INNALZAMENTO SOGLIA PER L'USO DEI CONTANTI A 4.999,99 EURO

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 la soglia al trasferimento al denaro contante tra soggetti diversi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, fissata fino al 31 dicembre 2022 a 1.999,99 per singola transazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata innalzata a 4.999,99 euro. Il trasferimento in contanti superiore al limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

(Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati)."

Rimane tuttavia valida l'eccezione di poter effettuare pagamenti in contanti fino a 15.000 euro da parte di soggetti cittadini stranieri (soggetti non residenti in Italia) nei confronti dei commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo.

Da notare che detta operazione va comunicata all'Agenzia delle Entrate a cura del commerciante italiano.

Rimane invariato a 1.000 euro il limite alla circolazione del contante per quanto concerne le operazioni relative ai servizi di Money Transfer.

Altro limite che non subisce modifiche è quello che riguarda l'utilizzo del contante nell'ambito delle operazioni con soggetti "Compro Oro" che, a norma del D. Lgs. 92/2017, rimane fissato in euro 500,00. Oltre tale soglia scatta infatti l'obbligo del pagamento tramite mezzi tracciabili.

Si noti anche che rimane invariata la cifra di 1.000 euro a partire dalla quale gli assegni bancari e postali necessitano della clausola "non trasferibile".

La soglia limite all'utilizzo del contante di euro 5.000,00 non opera per operazioni di prelievo/versamento nel proprio conto corrente bancario.

La norma infatti è riferita al "trasferimento" di denaro contante tra soggetti diversi, motivo per cui non vi rientrano le operazioni di versamento/prelievo dal proprio conto corrente.

3 NOVITÀ "MILLEPROROGHE" (D.L. 29/12/2022 n. 198)

3.1 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANCHE PER L'ESERCIZIO 2023

Il c.d. Decreto "Milleproroghe" è intervenuto nell'ambito della sospensione degli ammortamenti, prevedendone l'applicazione anche con riferimento ai bilanci 2023.

È stato infatti esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all'art. 60 comma 7-bis del D.L. 104/2020, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Continua ad essere previsto l'obbligo di destinazione a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Rimangono fermi anche gli specifici obblighi informativi in Nota integrativa.

Anche per il 2023 (così come precedentemente previsto per gli esercizi 2020, 2021 e 2022) la norma consente alle società di scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, con possibilità di effettuare la c.d. "sospensione parziale", ossia un livello anche inferiore al 100%.

Relativamente alle modalità applicative, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, sono applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo poi il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

Dal punto di vista fiscale, infine, si ricorda che la mancata imputazione della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dalla imputazione a Conto economico.

3.2 STERILIZZATE ANCHE LE PERDITE DEL 2022

Come già avvenuto per le perdite relative agli esercizi 2020 e 2021, il Decreto "Milleproroghe" ha disposto la sospensione delle perdite che emergono anche dai bilanci 2022. La facoltà, originariamente prevista dal D.L. "Liquidità" nel corso del 2020, consente di sospendere i meccanismi di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società di capitali in caso di perdite.

Pertanto, per S.p.a. e S.r.l. non si applicano gli articoli del Codice civile n. 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4, 5 e 6, e 2482-ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies. Questo comporta che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo: in sostanza, il normale differimento all'esercizio successivo a quello nel quale la perdita si è verificata è spostato al 2027, con obbligo per l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Medesimo discorso nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, situazione che consente ai soci di deliberare il rinvio delle decisioni al 2027: si tratta della riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo, o della trasformazione della società. Queste disposizioni suggeriscono cautela agli organi societari in sede di approvazione del bilancio 2022, soprattutto se la società si è avvalsa della sterilizzazione delle perdite già per gli anni precedenti, rendendo più che opportuna una valida pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi a chiusura del quinto esercizio.

In fase di approvazione del bilancio la relazione degli amministratori deve illustrare le ragioni della perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea, anche in relazione alla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite. Inoltre, se la società si è avvalsa della misura di sterilizzazione anche per gli anni precedenti la relazione dovrà riguardare anche la situazione pregressa. Le perdite dovranno altresì essere distintamente indicate in Nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni avvenute nell'esercizio.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini